

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CC MUNITA DI PARERE TECNICO ALLEGATO

PREMESSO:

- che l'articolo 10 della legge 21 dicembre 2005 n. 270 ha apportato modifiche all'articolo 4-bis del T.U. per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche ed integrazioni, prevedendo la costituzione della Commissione Elettorale Comunale anche nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
- che l'art.12 del D.P.R. 223/67, per come modificato dal DPR 03/01/2006 n. 1 conv. L. 27/01/2006 n. 22 art. 3 quinquies, prevede:
 - = Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del Sindaco e della Giunta Municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione Elettorale Comunale. La Commissione rimane incarica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.
 - = La Commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a 50 consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri Comuni.
 - = L'art. 14 del D.P.R. 223/67 prevede che la detta Commissione è presieduta dal Sindaco e le funzioni di Segretario sono esercitate dal Segretario Comunale o da un Funzionario suo delegato.
- che le modalità di elezione dei componenti della Commissione Elettorale Comunale sono dettate dall'articolo 13 del D.P.R. 30 marzo 1967 n. 223 e nello specifico: "per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione Elettorale Comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui Consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui Consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano d'età.
- che nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- che L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione.
- che con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti."

VISTO:

- il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche ed integrazioni,
- la L. 21 dicembre 2005, n. 270;
- il D.P.R. 3 gennaio 2006, n. 1 convertito con L. 27 gennaio 2006, n. 22;

DATO ATTO che in data 24 e 25 Maggio 2026 si sono svolte le elezioni Amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;

RITENUTO dover procedere al rinnovo della nomina dei componenti della Commissione Elettorale Comunale ai sensi del DPR 223/1967 e ss.mm..ii.;

PRESO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/

201, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Servizio e del Responsabile del Procedimento;

- che, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il controllo preventivo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente provvedimento;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE al Consiglio Comunale

- di eleggere la Commissione Elettorale Comunale in numero di tre componenti effettivi e tre componenti supplenti ai sensi e con le modalità del DPR 223/1967 e ss.mm.ii., come sopra specificato.

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/201, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Servizio e del Responsabile del Procedimento;

- di dare atto che, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il controllo preventivo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente provvedimento;

- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, al fine di procedere agli adempimenti elettorali successivi.

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mara Giuseppa Zingale